

# L'IMPORTANZA DI CHIAMARSI “ENTE DEL TERZO SETTORE”.

(OSSERVAZIONI E INTERROGATIVI

A MARGINE DELL'IMMINENTE POPOLAMENTO DEL RUNTS)

(Avv. Rita Marche)

Della “*commedia frivola per gente seria*” scritta da Oscar Wilde nel 1895, è interessante richiamare il titolo – “*The Importance of Being Earnest*” – prevalentemente tradotto in “*L'importanza di chiamarsi Ernesto*” e, con esso, anche il significato che gli è proprio: l'importanza di essere onesti.

Il prossimo avvento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) segna l'avvio di un nuovo sistema di registrazione (e di pubblicità) degli Enti che svolgono attività di interesse generale.

Un nuovo sistema, fondato sullo strumento cardine del Registro Unico, Nazionale, nel quale si iscrivono gli Enti del Terzo Settore, con la precisazione che potranno fregiarsi di tale etichetta solo gli enti iscritti. Infatti, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, “*l'indicazione di ente del Terzo Settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo Settore*”.

L'iscrizione nel RUNTS, pertanto, è il presupposto fondamentale per acquisire lo *status* (e il nome) di Ente del Terzo Settore e le connotazioni premiali allo stesso connesse.


Ma cosa si intende per Ente del Terzo Settore? Perché è importante acquisire quel nome e, dunque, perché è importante iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore?

Dopo avere abbozzato alcune piccole riflessioni per rispondere a tali quesiti, si proporrà una breve disamina (e qualche ragionamento) sull'imminente avvio delle procedure di popolamento del RUNTS.

## IL TERZO SETTORE.

La riforma del Terzo Settore è stata varata con il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, recante il **Codice del Terzo Settore**, pubblicato in G.U. in data 2 agosto 2017, entrato in vigore in data 3 agosto 2017.

Con la codificazione del Terzo Settore, in attuazione di una delega legislativa al Governo (legge 6 giugno 2016 n. 106), si cerca di raggiungere l'obiettivo di **riconducere a unità la normativa relativa alla complessa ed eterogenea galassia degli enti del Terzo Settore**, enti non lucrativi le cui modalità di azione si differenziano dagli altri due settori della vita sociale: lo Stato (la Pubblica Amministrazione, “*i cui apparati, regolati dalla legge e finanziati dalla fiscalità generale, perseguono finalità (non solo collettive ma anche) pubbliche*”<sup>1</sup>) e il Mercato (“*dove le imprese private operano con finalità lucrative finanziate dal capitale di rischio*”<sup>2</sup>).



Il successo, l'utilità e la forte crescita del Terzo settore si fondano su due elementi:

<sup>1</sup> Parere del Consiglio di Stato n. 1405/2017, Adunanza della Commissione Speciale del 31 maggio 2017, numero Affare 927/2017.

<sup>2</sup> Cfr. nota 1.

- 1- il fallimento dell'intervento statale e l'inadeguatezza dell'azione dello Stato<sup>3</sup>,
- 2- l'impossibilità per il mercato, che risponde a logiche lucrative, di soddisfare determinati interessi generali.

Il Terzo settore è, peraltro, la più felice e concreta espressione del modello di **sussidiarietà orizzontale**, costituzionalizzato con la riforma del 2001<sup>4</sup> e finalizzato a un progressivo alleggerimento dell'intervento pubblico a vantaggio di un maggiore coinvolgimento del privato, singolo o associato, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

In buona sostanza, a mio modesto avviso, la sussidiarietà orizzontale esprime la *responsabilizzazione del cittadino* che è chiamato a mutare il suo approccio con le Istituzioni, attraverso un atteggiamento civile, maturo, che non può più limitarsi alla sola richiesta di un intervento dello Stato ma che deve consistere anche in una manifestazione di collaborazione con esso per il perseguimento di interessi generali.

Il Terzo Settore affronta gli oneri economici delle attività gestite ricorrendo primariamente, per natura, all'apporto disinteressato dei singoli (sia nella forma di attività lavorativa e di impegno profuso gratuitamente a favore della collettività, sia nella forma di erogazioni liberali) e successivamente (ma direi **a parità di importanza economica**) a forme di autofinanziamento e alla contribuzione statale e di ogni altro Ente Pubblico, anche comunitario, nelle varie forme di rimborsi, contributi, finanziamenti e elargizioni di vario genere (anche in forma di fiscalità agevolata).

La grande rilevanza assunta dal Terzo Settore e la crescita esponenziale delle realtà allo stesso riconducibili nell'ultimo ventennio, ha reso il Terzo Settore non solo l'espressione del "*privato sociale*"<sup>5</sup>, capace di intervenire dove lo Stato fallisce e dove il Mercato impone regole incompatibili con l'obiettivo del perseguimento di interessi generali, ma anche una significativa voce dell'economia nazionale e una risposta, sempre più affidabile e concreta, alla cronica crisi occupazionale dei tempi moderni. Ciò che si intende dire è che del Terzo Settore non deve sottovalutarsi, in uno alla potenzialità di soddisfacimento degli interessi generali della collettività (soprattutto nel settore della sanità e del socio-assistenziale), anche la realtà occupazionale dagli stessi garantita. Ovviamente, il legislatore è ben consapevole di questo e, nel formulare finalità e auspici della riforma, manifesta di voler sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, tra le altre cose, a "*valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa*" (art. 1.1 decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

## IL CORPUS NORMATIVO.

L'intervento normativo in materia di Terzo Settore ha lo scopo di razionalizzare e ricondurre a unità la normativa che, nel corso degli anni, si è affastellata disciplinando varie forme di organizzazioni sociali, oggi rientranti nella generale definizione di Terzo Settore.

Il Decreto Legislativo 117/2017 si compone di 104 articoli, suddivisi in 12 titoli.

Il Titolo I reca Disposizioni generali.

Il Titolo II definisce gli Enti del Terzo Settore e, nell'art. 5, le **attività di interesse generale** dagli stessi esercitate. Si evidenzia da subito che felice è il ricorso all'espressione "*attività di interesse generale*" che enfatizza, con immediatezza, il raccordo tra la disciplina del Terzo Settore e la costituzionalizzazione del principio della sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma

---

<sup>3</sup> "*...a cagione della crisi fiscale*": Parere del Consiglio di Stato n. 1405/2017, Adunanza Della Commissione Speciale del 31 maggio 2017, numero Affare 927/2017

<sup>4</sup> Art. 118, quarto comma, Cost., come modificato con legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3: "*Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*".

<sup>5</sup> Felice definizione coniata dal Consiglio di Stato: Parere del Consiglio di Stato n. 1405/2017, Adunanza Della Commissione Speciale del 31 maggio 2017, numero Affare 927/2017.

quarto, della Costituzione<sup>6</sup>. Inoltre, il titolo II, detta alcune norme generali, direi “*di principio*”, sugli Enti del Terzo Settore.

Il Titolo III disciplina la figura del volontario e dell’attività di volontariato.

Il Titolo IV disciplina le specifiche figure delle Associazioni e delle Fondazioni del Terzo Settore.

Il Titolo V disciplina particolari categorie di Enti del Terzo Settore: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, reti associative e società di mutuo soccorso.

Il Titolo VI disciplina il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Titolo VII regola il rapporto con gli Enti Pubblici e il Titolo VIII la promozione e il sostegno degli Enti del Terzo Settore (consiglio Nazionale del Terzo Settore, Centri di Servizio per il Volontariato, specifiche misure di sostegno finanziario).

Il Titolo IX si occupa di titoli di solidarietà degli Enti del Terzo Settore e di altre forme di finanza sociale.

Il Titolo X regola il regime fiscale degli Enti del terzo Settore.

Il titolo XI detta norme in materia di controllo e di coordinamento.

Infine, il titolo XII reca norme transitorie e finali.

Manca, nel Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, la revisione della disciplina del titolo II del libro I del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altri enti, riconosciuti o meno. Ciò nonostante l’espressa previsione di tale revisione anche nella legge delega.

Di fatto, a parere del Consiglio di Stato, il Codice crea un apparato normativo rivolto solo a un sotto-insieme di persone giuridiche operanti nel Terzo Settore che avrà “*verosimilmente l’effetto di determinare un ulteriore svuotamento di contenuto normativo del Libro I del Codice Civile*”<sup>7</sup>.

Pur nella fondatezza di tale osservazione dei Giudici di Palazzo Spada, si rileva che l’art. 98 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, introduce l’art. 42-bis nel codice civile, rubricato “*Trasformazione, fusione e scissione*” il cui precetto normativo non ha un’operatività limitata ai soli enti del Terzo Settore ma si riferisce alle persone giuridiche (associazioni riconosciute e non riconosciute e fondazioni) “*di cui al presente titolo*”. Questa ermeneusi è confermata dal testo del quarto comma del nuovo art. 42 bis codice civile che disciplina nel modo seguente la pubblicità degli atti di trasformazione, fusione e scissione: gli atti per i quali il libro V del codice civile “*prevede l’iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo Settore, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore*”. In buona sostanza, la disciplina dell’art. 42 bis è applicabile a tutte le persone giuridiche private, pur con la precisazione di diverse modalità di pubblicità a seconda che l’ente in questione rientri o meno nel sottoinsieme degli enti del Terzo Settore.

#### **IL RISPETTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI CONCORRENZA.**

L’Unione Europea non ha alcuna competenza in materia di enti non profit. Tuttavia, il decreto legislativo prende atto della necessità di bilanciare contrapposti interessi tutelati dalle norme di rango comunitario e, segnatamente, il principio di concorrenza. Pertanto, la normativa sulla valorizzazione e incentivazione del non profit non può essere tale da falsare gli equilibri del libero mercato.

Veicola questa necessità di contemperamento la disposizione contenuta nell’art. 101, comma 10, del Codice del Terzo Settore che subordina l’efficacia di alcune disposizioni normative, recanti

---

<sup>6</sup> Art. 118, comma IV, Costituzione Italiana: “*Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*”.

<sup>7</sup> Parere del Consiglio di Stato n. 1405/2017, Adunanza Della Commissione Speciale del 31 maggio 2017, numero Affare 927/2017.

agevolazioni fiscali e previsioni di regimi forfettari, all'**autorizzazione della Commissione Europea**, richiesta a cura del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Pertanto, la stessa entrata in vigore di tale disciplina fiscale è rinviata al **periodo di imposta successivo alla concessione dell'autorizzazione della Commissione e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del registro unico.**

**ENTI DEL TERZO SETTORE. CHI SONO: ART. 4 DECRETO LEGISLATIVO 117/2017.**

Enti del Terzo Settore	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Organizzazioni di volontariato (ODV)</li> <li>2) Associazioni di promozione sociale (APS)</li> <li>3) Enti filantropici</li> <li>4) Imprese sociali (comprese le cooperative sociali)</li> <li>5) Reti associative</li> <li>6) Società di mutuo soccorso</li> <li>7) Associazioni riconosciute e non</li> <li>8) Fondazioni</li> <li>9) Altri enti di carattere privato diversi dalle società</li> </ol>	Assenza di scopo di lucro; perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o di scambio di beni o servizi.	<b>Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore- R.U.N.T.S.</b>
Enti che non sono del Terzo Settore <i>ex lege</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Amministrazioni pubbliche</li> <li>2) Formazioni e associazioni politiche</li> <li>3) Sindacati</li> <li>4) Associazioni professionali o di categoria</li> <li>5) Associazioni datoriali</li> <li>6) Enti sottoposti a direzioni o controllo da parte di taluno degli enti che precedono, ad eccezione di quelli operanti nel settore della protezione civile</li> </ol>		
Enti Religiosi civilmente riconosciuti ai quali si applica il CTS	Enti religiosi ai quali si applicano le norme del Codice del Terzo Settore limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 decreto legislativo 117/2017.	Svolgimento delle attività di cui all'art. 5 del d. lvo 117/2017.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adozione di un <b>regolamento</b>, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del codice del terzo settore e sia <b>depositato nel R.U.N.T.S.</b>;</li> <li>2) Costituzione di un <b>patrimonio destinato</b>;</li> <li>3) <b>tenuta separata delle scritture contabili</b> di cui all'art. 13;</li> <li>4) <b>Iscrizione nel RUNTS.</b></li> </ol>

L'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 genera un sistema duale che distingue gli Enti del Terzo Settore da coloro che non lo sono.

Lo spartiacque è netto ed è segnato dalle esclusioni sancite dalla legge (enti esclusi *ex lege*) e dalle esclusioni fondate su base volontaria (enti esclusi per propria scelta poiché non interessati a entrare nel sistema del Terzo Settore).

Gli ETS sono necessariamente iscritti al RUNTS e agli stessi si applicano le norme contenute nel Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione; gli Enti non ETS non sono iscritti al RUNTS e agli stessi si applicano le norme del codice civile e le disposizioni dettate dal T.U.I.R.

Evidentemente, il sistema duale appena illustrato esprime la possibilità che le attività di interesse generale possano essere svolte anche al di fuori del perimetro del cd. Terzo Settore.

Se questo è concretamente possibile, è anche vero che fortemente ridotti potranno essere i margini di operatività degli enti che si porranno al di fuori del perimetro che il legislatore ha inteso tracciare con il codice del Terzo Settore.

**Infatti, solo lo status di Ente del Terzo Settore attribuisce la possibilità di godere di numerosi benefici, non solo strettamente fiscali e connessi ai fondi dedicati a tale settore. Invero, l'esame della normativa, della prassi amministrativa e, da ultimo, della giurisprudenza che si sta formando in questi mesi, manifesta, senza alcun dubbio, che le potenzialità maggiori della riforma del Terzo Settore si esprimeranno sul terreno fecondo dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (artt. 55-56-57 Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117).**

Si evidenzia, peraltro, che **l'attribuzione della qualifica di Ente del Terzo Settore non è ancorata a una pretesa non commercialità dello stesso**. Ciò in quanto, lo status di ETS non è funzionale a un vantaggio prettamente fiscale ma alla necessità di regolare, riconducendolo a unità, un sistema variegato e composito di Enti che sono accomunati da determinati fattori ma, non necessariamente, dalla medesima fiscalità.

L'art. 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, non ancora abbastanza studiato, sviscerato, sondato nelle sue implicazioni pratiche dalle stesse Amministrazioni dello Stato che dovranno governare la sua applicazione, ci consegna esplicitamente la nozione di **ETS non commerciale e di ETS commerciale** enunciando che *"...indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo Settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora ..."* e segue l'individuazione degli indici economici della commercialità. Pertanto, la fiscalità dell'ente del terzo settore non sarà più un dato originato dall'adozione di un certo statuto (come accadeva e accade ancora oggi per le ONLUS, sino alla data della loro vigenza) e conseguente all'iscrizione nel registro Unico ma sarà conseguenza di ben precise scelte gestionali ed economiche dell'attività dell'ente.

Da quanto precede discende che il codice del Terzo Settore fa sì che la nozione di privato sociale abbia una dignità normativa propria, che prescinde da un inquadramento fiscale e, pertanto, apre le porte anche a un mondo che, ad oggi, si affaccia con maggiore timidezza al Terzo Settore per come ora istituzionalizzato, un mondo che non è quello delle ODV e delle APS, ma che è ricco di implicazioni economiche, produttive, relazionali e occupazionali di non poco momento. Probabilmente, la maggior parte di tali enti, confluiranno nella categoria residuale delineata dalla settima sezione del RUNTS, *"altri Enti del Terzo Settore"*.

Sommessamente si osserva che, presumibilmente, in tale categoria entrerà la quasi totalità delle vecchie ONLUS e la quasi totalità degli enti religiosi civilmente riconosciuti, questi ultimi nelle varie declinazioni di Fondazioni e rami ETS di Enti religiosi. Un fenomeno di proporzioni numeriche (ed economiche) vaste.

## L'ISCRIZIONE NEL RUNTS.

### PREMESSA.

Presupposto indefettibile per acquisire la qualifica (e dunque il nome) di Ente del Terzo Settore è l'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (art. 11 decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117; titolo VI del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, artt. 45-54).

Sul punto, le norme appena citate e contenute nel Codice del Terzo Settore, devono necessariamente raccordarsi con il **Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020**, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 261 del 21 ottobre 2020.

Ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, gli Enti del Terzo settore devono iscriversi nel R.U.N.T.S. e devono indicare gli estremi di tale iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Gli ETS che esercitano la loro attività in forma di impresa commerciale devono iscriversi anche nel registro delle imprese.

Per le imprese sociali è sufficiente l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese.

Il Decreto Ministeriale 106 del 15 settembre 2020 disciplina:

*“a) le procedure per l'iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del predetto decreto legislativo, nonché i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, al fine di garantire l'uniformità di trattamento degli ETS sull'intero territorio nazionale;*

*b) le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 48 del citato decreto legislativo;*

*c) le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;*

*d) le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico di cui alla lettera a) con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.”* (art. 1 D.M. 106 del 15 settembre 2020).

#### **STRUTTURA DEL RUNTS.**

Il RUNTS si compone di **sette sezioni** (art. 46 decreto legislativo 3 luglio 2017; art. 3 D.M. 106 del 15 settembre 2020), ognuna delle quali espressione di una specifica categoria di ETS, con la sola eccezione della categoria residuale di cui alla lett. g) *“altri enti del Terzo Settore”*.

Il Registro, come dice il nome, è unico e nazionale e contiene *“informazioni omogenee e predefinite, secondo criteri di tassatività e tipicità, per tutti gli enti ad esso iscritti, indipendentemente dalla loro dislocazione sul territorio nazionale”* (art. 3 comma 3 D.M. 106 del 15 settembre 2020).

Queste caratteristiche consacrano **l'uniformità nazionale del Terzo Settore** e segnano il superamento della atomizzazione del Terzo Settore come sinora conosciuto, disciplinato e *“registrato”* nelle varie articolazioni territoriali dei Registri e delle Anagrafi sinora esistenti (con proliferazione di prassi amministrative e di statuizioni giurisprudenziali non sempre uniformi sul territorio nazionale).

Unicità del Registro non significa, però, unicità dell'Ufficio gestore. Infatti, l'art. 3 comma 2 D.M. 106 del 15 settembre 2020 precisa che *“il RUNTS è gestito dall'Ufficio statale e dagli Uffici regionali e provinciali del RUNTS di cui all'art. 2, in collaborazione tra loro e nel rispetto delle disposizioni del Codice e del presente decreto”*.

L'Ufficio statale del RUNTS opera presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

L'Ufficio regionale opera presso ciascuna Regione.

L'Ufficio provinciale opera presso le Province Autonome.

**L'Ufficio nazionale** (art. 4 comma 3 D.M. 106 del 15 settembre 2020) è **competente, in via esclusiva, per l'iscrizione degli Enti nella sezione Reti associative** (definite dall'art. 41 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 come Associazioni che *“associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome; b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di*

*promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.”). Si evidenzia che solo la Rete associativa si iscrive presso l’Ufficio Nazionale, mentre i singoli Enti facenti parte della Rete associativa si iscrivono nella apposita sezione del RUNTS presso gli uffici territoriali competenti, regionali o provinciali.*

**Gli Uffici Regionali e Provinciali sono competenti per l’adozione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione nelle altre sezioni del Registro.** La competenza di questi Uffici è attribuita “su base territoriale” e, quindi, ancorata al luogo in cui “l’ente ha la propria sede legale”.

#### **MODALITÀ DELLE INTERLOCUZIONI CON GLI UFFICI DEL RUNTS.**

Tutte le istanze, richieste e comunicazioni da parte degli ETS possono essere presentate *“esclusivamente con modalità telematiche”* (art. 6 comma 1 D.M. 106 del 15 settembre 2020), utilizzando moduli informatici e rispettando le prescrizioni tecniche individuate nell’allegato tecnico B *“che costituisce parte integrante del presente decreto”*.

Per tali motivi tutti gli ETS si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata che forniscono agli Uffici del RUNTS e che viene reso pubblico attraverso tale registro.

Si evidenzia che il D.M. 106 del 15 settembre 2020 detta in merito una disposizione che trascende la sola valenza delle comunicazioni ai fini della gestione del RUNTS: l’art. 6 comma 3 sancisce che *“per tutte le interlocuzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, gli ETS si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata”*<sup>8</sup>.

#### **EFFETTI DELL’ISCRIZIONE NEL RUNTS.**

L’iscrizione ha i seguenti effetti (art. 7 D.M. 106 del 15 settembre 2020):

- 1) Effetto Costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore. L’ETS iscritto *“è individuato in maniera univoca nel RUNTS mediante il proprio codice fiscale”* (art. 9 comma 7 D.M. 106 del 15 settembre 2020).
- 2) Effetto Costitutivo della personalità giuridica nei casi previsti dall’art. 22 commi 1, 2, 3 del Codice.
- 3) Consente l’utilizzo del nome “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo ETS. L’uso abusivo del nome o dell’acronimo è sanzionato ai sensi dell’art. 91 comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e la sanzione è irrogata dall’Ufficio del RUNTS ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto<sup>9</sup>.

#### **PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE.**

La procedura di iscrizione è disciplinata dal titolo II del D.M. 106 del 15 settembre 2020, a sua volta scisso in due capi:

Capo I: disciplina l’iscrizione degli enti senza personalità giuridica;

---

<sup>8</sup> Art. 1 comma 2 Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”*

<sup>9</sup> Art. 91 Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117: *“3. Chiunque utilizzi illegittimamente l’indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l’illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l’erogazione di denaro o di altre utilità. 4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e di cui al comma 5 dell’articolo 48 sono irrogate dall’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell’articolo 45.”*

Capo II: disciplina l'iscrizione degli enti con personalità giuridica.

La procedura delineata nel **capo I (enti senza personalità giuridica e che non intendono conseguirla)** è avviata su istanza dell'Ente ed è presentata dal rappresentante legale dell'Ente (ovvero, su mandato di quest'ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce). L'istanza, così presentata, segna l'avvio di un *iter* procedimentale disciplinato nei termini e nella durata dall'art. 9 del D.M. 106 del 15 settembre 2020:

- a) Se la domanda è corretta e completa, entro 60 giorni l'Ufficio dispone l'iscrizione dell'Ente nella sezione richiesta nell'istanza;
- b) Se la domanda non è corretta o è incompleta o se sussistono esigenze di integrazione o di chiarimenti, entro il suddetto termine di 60 giorni, l'Ufficio invita l'ente a integrare, completare o rettificare l'istanza. Entro gli ulteriori 60 giorni dalla ricezione della domanda integrata, completata, rettificata o, in mancanza, dall'omesso invio della stessa, l'Ufficio adotta il provvedimento di iscrizione ovvero comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis legge 7 agosto 1990 n. 241.

Si precisa che:

- 1) Se l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente sono redatti in conformità a un modello tipizzato, standard, predisposto da rete associativa e approvato con decreto direttoriale a firma del Responsabile dell'ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS, il termine di 60 giorni è dimezzato;
- 2) Il decorso dei termini di legge senza l'adozione di alcun provvedimento dall'Ufficio competente, genera il silenzio assenso (*"la domanda si intende comunque accolta"*: art. 9 comma 5 D.M. 106 del 15 settembre 2020);
- 3) Avverso il diniego di iscrizione è ammesso ricorso innanzi al TAR competente per territorio. Per i provvedimenti emessi dall'Ufficio statale è competente il TAR Lazio.

Successivamente, il Capo I detta una serie di **disposizioni particolari** applicabili ai procedimenti per l'iscrizione delle reti associative, degli enti della protezione civile, delle società di mutuo soccorso, degli ETS che esercitano la propria attività in forma di impresa commerciale, degli enti religiosi civilmente riconosciuti.

La procedura delineata nel capo II (**enti con personalità giuridica**) si fonda su un intervento diretto del notaio, sia per effettuare una verifica preliminare dell'esistenza delle condizioni per l'ottenimento della personalità giuridica, sia per curare il deposito dell'istanza di iscrizione nel RUNTS. Questa peculiare procedura si riferisce, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, sia agli enti che intendono acquisire la personalità giuridica sia agli enti che già sono iscritti nei registri tenuti dalle Prefetture ovvero nei registri regionali ai sensi del DPR 361/2000. La procedura si snoda in maniera affine a quella delineata nel Capo I:

- a) Verificata la regolarità formale della documentazione inoltrata dal Notaio, l'ufficio del RUNTS entro 60 giorni dispone l'iscrizione nella sezione richiesta nell'istanza;
- b) Se riscontra l'irregolarità formale, entro il termine di 60 giorni dal deposito dell'istanza, invita il Notaio a completare, integrare o rettificare la domanda nell'ulteriore termine di 30 giorni. Entro gli ulteriori trenta giorni, l'Ufficio comunica l'accoglimento ovvero i motivi ostativi all'iscrizione nel RUNTS.

Anche in questa procedura vale il principio del silenzio assenso già delineato nell'art. 9 del D.M. 106 del 15 settembre 2020.

Il D.M. precisa che **"le previsioni di cui all'art. 22 del Codice non sono applicabili agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 4, comma 3, dello stesso."** Pertanto, per tale tipologia di enti, l'unica procedura di iscrizione è quella delineata nel capo I dall'art. 14 del citato DM., e l'istanza è presentata a cura del *"soggetto cui è attribuita, ai fini di cui alla lettera a) del comma 2, la rappresentanza, o, su mandato di quest'ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce"*. Si evidenzia che colui che inoltrerà l'istanza non sarà necessariamente il rappresentante legale dell'ente ma colui cui è attribuita la rappresentanza con

riferimento alle attività di interesse generale e alle eventuali attività diverse ex artt. 5 e 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Con questa specificazione si prende atto della possibilità riconosciuta agli enti religiosi di essere ETS parziari (in continuità con la disciplina delle ONLUS che prevedeva le ONLUS parziarie).

#### **IL POPOLAMENTO INIZIALE DEL RUNTS.**

L'avvio della imponente struttura amministrativa sulla quale si fonda tutto il sistema del RUNTS è disciplinato dal titolo VIII del D.M. 106 del 15 settembre 2020, rubricato “*il popolamento iniziale del RUNTS*” e regola la vicenda della trasmigrazione dei dati già in possesso dei Registri sinora esistenti.

Ai sensi dell'art 30 del citato DM, sarà un decreto direttoriale a individuare “*con apposito provvedimento il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e delle province autonome e nel registro nazionale delle APS*”.

I successivi artt. 31-32-33 disciplinano la “*trasmigrazione dei dati*” dai registri regionali e provinciali, definendo termini e procedure che governeranno un'operazione complessa ma connotata sempre da un dialogo aperto tra l'ufficio del RUNTS e l'ente oggetto di verifica ai fini dell'iscrizione del registro nazionale.

La procedura di popolamento iniziale del RUNTS delineata negli articoli dianzi citati riguarderà esclusivamente le ODV (organizzazioni di volontariato) e le APS (associazioni di promozione sociale).

L'art. 34 si riferisce, invece, agli enti iscritti all'Anagrafe delle ONLUS e non prevede un sistema di trasmigrazione automatica, se non nell'ipotesi eccezionale degli enti già iscritti nei registri ODV e APS.

Più precisamente, si delinea **una procedura di iscrizione a formazione progressiva**:

- 1) L'Agenzia delle Entrate, secondo modalità concordate con il Ministero, comunicherà al RUNTS i dati degli enti iscritti all'Anagrafe delle ONLUS sino alla data antecedente il termine di cui all'art. 30 del D.M. 106 del 15 settembre 2020 (data fissata con decreto direttoriale e che segnerà l'avvio del processo di trasferimento dei dati al RUNTS). Tale **elenco** sarà pubblicato dall'agenzia delle entrate sul suo sito istituzionale e di tale pubblicazione sarà data comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi del comma 2 art. 34 D.M. 106 del 15 settembre 2020.
- 2) Successivamente, ciascuno degli enti di cui al detto elenco, “*ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS*” dovranno presentare apposita **istanza** all'ufficio del RUNTS territorialmente competente. Il *dies a quo* (termine iniziale) per la presentazione dell'istanza sarà il giorno della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2 art. 34 D.M. 106 del 15 settembre 2020; il *dies ad quem* (termine finale) sarà il 31 marzo del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Dalla procedura descritta si evince che non vi è automatismo alcuno nell'iscrizione delle ONLUS al RUNTS, fatta eccezione per “*Gli enti di cui al comma 1 che, al giorno antecedente il termine di cui all'articolo 30, erano iscritti anche ai registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, o alla legge 7 dicembre 2000 n. 383, non devono effettuare la richiesta di iscrizione di cui al presente articolo*”. Il riferimento è alle ODV (Onlus di diritto) e alle APS che, se iscritte all'Anagrafe, possono anche fregiarsi della qualifica di ONLUS, queste ultime anche con modalità parziaria (Ramo ONLUS di APS).

Se non stupisce che non sussista automatismo nel passaggio delle ONLUS al RUNTS, stupisce che, per le APS, tale automatismo sia imposto. Ciò anche alla luce di quanto sancito dall'art. 34 comma 13 del D.M. 106 del 15 settembre 2020: “*Gli enti di cui al comma 1 che a seguito delle procedure di cui ai commi 3 e seguenti conseguono l'iscrizione nel RUNTS sono cancellati dall'Anagrafe unica delle Onlus di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre*

**1997, n. 460.** *La cancellazione dall'Anagrafe Onlus a seguito dell'iscrizione nel RUNTS non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dall'articolo 4, comma 7, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".*

Ebbene, deve necessariamente comprendersi, anche sollecitando un intervento dell'Agenzia delle Entrate in tal senso, **quali effetti generi la cancellazione dall'Anagrafe delle ONLUS nelle more dell'attesa dei provvedimenti comunitari** (passaggio da una fiscalità agevolata a una fiscalità ordinaria, come da taluno già prospettato?).

Ciò che è chiaro è che *"In caso di mancata presentazione entro il 31 marzo della domanda di iscrizione ai sensi del comma 3, gli enti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di devolvere il loro patrimonio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997."* (art. 34 comma 14 D.M. 106 del 15 settembre 2020). L'effetto devolutivo, evidentemente, potrà riferirsi solo al cosiddetto *patrimonio incrementale*.

È chiaro anche che *"Le procedure di iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS cessano, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, alla data del giorno antecedente al termine di cui all'articolo 30, fatta eccezione per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti a tale data; a conclusione degli stessi i dati e le informazioni degli enti interessati sono trasferiti al RUNTS con le modalità di cui agli articoli precedenti"*.

Infine, è chiaro che *"L'Anagrafe unica delle Onlus di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 viene soppressa a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 102, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."*

Alla luce di quanto precede, si evidenzia che, alla vigilia dell'avvio del popolamento del RUNTS, diventa, invece, necessario chiarire l'effetto generato dall'iscrizione di una ONLUS al RUNTS, con conseguente cancellazione dall'Anagrafe delle ONLUS, come prevista dal D.M. 106 del 15 settembre 2020, nelle more dell'attesa dei provvedimenti comunitari.

Sommessamente si osserva che nulla nell'apparato normativo sul quale si fonda la riforma del Terzo Settore, sino al varo del D.M. 106 del 15 settembre 2020, avrebbe potuto portare a una interpretazione che determina l'inapplicabilità del regime fiscale delle ONLUS alle Organizzazioni che dovessero iscriversi al RUNTS sin dall'avvio del Registro e prima dell'intervento della Commissione Europea.

In buona sostanza, non è certamente ostativo il contenuto dello Statuto adeguato al CTS poiché, le prospettazioni più caute hanno certamente portato le ONLUS a optare per un adeguamento selettivo delle singole clausole statutarie, corredandole della clausola che rinvia nel tempo l'applicazione delle norme del CTS incompatibili con il regime ONLUS, come suggerito dall'Agenzia delle Entrate con l'intervento espresso in occasione di Telefisco 2018.

Non è ostativo l'art. 101 comma 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Ciò che invece genera, oggi, il dubbio di non poco momento sulla possibilità per le ONLUS che si iscrivono da subito al RUNTS di perdere i benefici del decreto legislativo 460/97, è proprio l'inciso contenuto nel D.M. 106 del 15 settembre 2020, art. 34 comma 13: l'iscrizione nel RUNTS determina la cancellazione dall'Anagrafe delle ONLUS. Ebbene, **più rispondente alle esigenze imposte da un regime transitorio di lungo periodo, sarebbe stato prevedere e disciplinare per tutta la vigenza dello stesso, la tenuta di entrambi i registri e l'iscrizione negli stessi (RUNTS e Anagrafe delle ONLUS)**, evitando così l'insorgenza di dubbi sulla fiscalità applicabile. Ove non dovesse ritenersi tecnicamente percorribile la coesistenza delle iscrizioni nei due Registri, potrebbe comunque disciplinarsi espressamente la fiscalità medio tempore applicabile alle ONLUS che si sono iscritte nel RUNTS in epoca antecedente al parere della Commissione Europea. Sovviene, infatti, alla mente il dato pratico delle Organizzazioni di Volontariato che non vengono iscritte all'Anagrafe delle ONLUS ma che beneficiano espressamente del medesimo trattamento fiscale in quanto Onlus di diritto (art. 10 comma 8 decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460).

Sul punto si auspica un intervento chiarificatore, di rango ministeriale, di concerto con

l'Amministrazione Finanziaria, che abbia la capacità di sterilizzare i dannosi effetti insiti nella previsione contenuta nell'art. 34 comma 13 del D.M. 106 del 15 settembre 2020 e di eliminare un problema applicativo e fiscale che non è stato generato dal legislatore della Riforma del Terzo Settore.

Sino a quel momento, per le ONLUS che avranno comunque correttamente adeguato gli statuti, continuerà ad essere più importante continuare a chiamarsi ONLUS per poter ancora beneficiare della portata applicativa del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e di quelle norme del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 alle stesse già applicabili a prescindere dall'iscrizione nel RUNTS.

AVV. RITA MARCHE  
(ritamarche@studiolegalemarcellino.it)